



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF010/113

del 30.11.2023

DIIPARTIMENTO SANITA'

Servizio DELLA PREVENZIONE E TUTELA SANITARIA

Ufficio PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto **L.R. 10 AGOSTO 2012, N. 41 "DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA" – APPROVAZIONE MODELLO CONSTATAZIONE DECESSO E AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLA SALMA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTA la legge regionale n. 41 del 10 agosto 2012 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e s.m.i.;

CONSIDERATO che detta legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche ai principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni;

RILEVATA la necessità, in esecuzione della riferita legge, di regolamentare procedure uniformi presso le ASL del territorio attraverso la presa d'atto di specifica modulistica;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. DPF010/04 del 14 marzo 2017 con la quale sono stati modificati ed integrati, al fine di garantire procedure uniformi presso le ASL del territorio, i modelli già definiti con Determinazione n. DG20/64 del 05/12/2013 e che, per effetto della modifica si elencano di seguito:

- Certificato necroscopico per la cremazione e Nulla Osta per il trasporto (All. 1);
- Verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (All. 2);
- Verbale di consegna di cadavere per trasporto all'estero (All. 3);
- Richiesta di riscontro diagnostico (All. 4)
- Comunicazione di trasporto salma/cadavere (All. B)
- Richiesta di autorizzazione per il trasferimento di salma/cadavere per il periodo di osservazione (All. C)
- Autorizzazione per il trasporto di salma /cadavere (All. E)

ATTESO che la predetta L.R. 41/2012 così come vigente alla data odierna recita:

- All'art. 10 comma 4 (Periodo di osservazione): *"Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Direttore sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso o suo delegato, può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere. In caso di decesso all'interno di una Struttura sanitaria (R.S.A., R.A.) l'autorizzazione*

sanitaria al trasferimento di salma può essere rilasciata dal Direttore medico della struttura o suo delegato; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.”

- all'art. 10 comma 5 (Periodo di osservazione): *“Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico necroscopo che, in tal caso, interviene anche prima delle quindici ore ovvero da altro medico, dipendente o convenzionato SSN (Medico di Medicina Generale, Medico di Continuità Assistenziale, Medico del 118), nella piena responsabilità di tale atto; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.”*
- All'art. 16 comma 5 (trasferimento di salma): *“Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico necroscopo che, in tal caso, interviene anche prima delle quindici ore ovvero da altro medico, dipendente o convenzionato SSN (Medico di Medicina Generale, Medico di Continuità Assistenziale, Medico del 118), nella piena responsabilità di tale atto; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.”*

RICHIAMATO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

PRECISATO che:

- l'art. 16 comma 6 della LR n. 41/2012 titolato “Trasferimento di salma” recita testualmente *“Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.”*
- l'art. 17 comma 4 della LR n. 41/2012 titolato “Trasporto di cadavere” recita testualmente *“Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.”*

CONSIDERATO che nel periodo intercorrente tra la citata determinazione dirigenziale DPF010/04 del 14 marzo 2017 e il presente provvedimento il territorio regionale si è arricchito di un'offerta di case funerarie regolarmente autorizzate e pervasive l'intero ambito abruzzese;

PRESO ATTO della esigenza di rendere uniformi le modalità e di venire incontro alle esigenze di rispetto del defunto e di “pietas” così come in più occasioni rappresentate sia negli incontri del “Tavolo Tecnico per l'aggiornamento e il monitoraggio della uniforme attuazione sul territorio regionale della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria e s.m.i.”, istituito ed integrato con le determinazioni dirigenziali DPF010/07 del 26.01.2023 e DPF010/10 del 02.02.2023, sia nel corso di incontri con rappresentanti delle associazioni di categoria delle agenzie funebri, sia manifestate per mezzo di comunicazioni pervenute dai rappresentanti legali di diverse agenzie funebri via pec al Servizio DPF010 e acquisite al prot. RA 176860/23 del 21 aprile 2023;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare le procedure regolanti il trasporto delle salme ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, e art. 16 comma 5 della L.R. 41/2012 s.m.i. procedendo alla approvazione del modello Allegato A al presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato E alla determinazione DPF010/04 del 14 marzo 2017 esclusivamente per la parte riguardante il trasporto della salma, rimanendo valido detto Allegato E per il trasporto di cadavere;

VISTA la l.r. 77/99 ed in particolare l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

CONSTATATA la regolarità tecnica - amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla

vigente legislazione;

DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa –

1. Di approvare l'allegato A contenente il modello di Constatazione decesso e Autorizzazione al trasporto di salma in sostituzione dell'Allegato E alla determinazione DPF010/04 del 14 marzo 2017 esclusivamente per la parte riguardante il trasporto della salma, rimanendo valido detto Allegato E per il trasporto di cadavere;
2. Di precisare che resta valida la restante modulistica approvata con la predetta determinazione DPF010/04 del 14 marzo 2017 di seguito indicata:
 - Certificato necroscopico per la cremazione e Nulla Osta per il trasporto (All. 1);
 - Verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (All. 2);
 - Verbale di consegna di cadavere per trasporto all'estero (All. 3);
 - Richiesta di riscontro diagnostico (All. 4)
 - Comunicazione di trasporto salma/cadavere (All. B)
 - Richiesta di autorizzazione per il trasferimento di salma/cadavere per il periodo di osservazione (All. C)
 - Autorizzazione per il trasporto di salma /cadavere (All. E)
3. Di inviare copia del presente atto ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Direttori delle UU.OO. di Medicina Legale, ai Responsabili dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SIESP) delle AASSLL della Regione Abruzzo nonché alle Associazioni di Categoria degli operatori di pompe funebri;
4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e sul sito web regionale;
5. Di pubblicare il presente atto sul portale della Sanità della Regione Abruzzo.

L'Estensore
Sig.ra Giulietta Di Luzio
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Arianna Cutilli
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio